

**STATUTO
della
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TORINO**



Art. 1) Costituzione

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino".

Art. 2) Denominazione e Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, attualmente in Via Giovanni Giolitti n. 1 e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione opera nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3) Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri e degli allievi Ingegneri.

A tale fine può:

a) istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni;

b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;

c) sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini, prevalentemente locali, degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con finanziamento della Fondazione;

d) promuovere, finanziare e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;

e) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;

f) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti

Universitari nazionali ed internazionali;

g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri Enti Pubblici e Privati;

h) organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e ricreative in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

i) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;

l) promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità nella professione e nei servizi applicativi dell'ingegneria;

m) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica nei campi dell'ingegneria; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli ingegneri;

n) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate;

o) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro;

p) organizzare, promuovere e sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o enti, sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

q) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di aggiornamento e formazione, rivolti anche a soggetti non iscritti all'Ordine, su temi di comprovata qualificazione professionale degli ingegneri.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.

Art. 4) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni conferiti dal fondatore;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, incluse le donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente statuto;
- c) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- b) da rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
- d) da contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o di altri organismi istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione di suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6) Sostenitori

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di componenti, compreso tra undici e quindici. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e sono rieleggibili.

Un componente deve essere scelto tra i consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. I restanti componenti sono scelti fra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che non ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che ha durata quadriennale, anche considerando l'eventuale regime di prorogatio.

Qualora, durante il periodo di mandato, uno o più consiglieri decadano per un qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere nella seduta di insediamento.

Le cariche di cui al comma precedente sono incompatibili con le cariche di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Art. 9) Compensi ai consiglieri

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10) Comitato tecnico-scientifico

La Fondazione può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico che ha funzioni consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha funzioni propositive in materie culturali. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti. I componenti del comitato, che sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono studiosi che si siano distinti per contributi scientifici nei settori di competenza della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 11) Il direttore

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore. Il Consiglio provvederà alla nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il direttore potrà assumere le competenze inerenti l'attività amministrativa gestionale della Fondazione ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa. Il direttore avrà la funzione di supporto all'organizzazione ed il coordinamento tecnico-scientifico dei corsi.

Il direttore curerà l'attività amministrativa della Fondazione ed avrà la responsabilità di predisposizione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al direttore potranno essere attribuite procure *ad negotia* nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) sceglie, tra i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo;
- c) approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle iniziative svolte;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico economico;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite per legge;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- 
- g) stabilisce i programmi della Fondazione;
 - h) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
 - i) nomina i coordinatori di progetto;
 - l) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e all'autorità tutoria per l'approvazione) a maggioranza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei suoi componenti;
 - m) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure;
 - n) delibera su ogni altra materia prevista dallo Statuto.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, può avvalersi di Coordinatori di progetto, anche esterni alla Fondazione.

I Coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata, le funzioni e l'eventuale compenso.

Art. 13) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Art. 14) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o altro mezzo almeno sette giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (telegramma, fax, e-mail), almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della riunione.

Art. 15) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 16) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento o delega, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Vice-Presidente sosti-

tuisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o delega.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario e, in sua assenza, dal Consigliere designato e saranno dallo stesso sottoscritti, unitamente al Presidente della riunione.

Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. I membri effettivi ed i membri supplenti sono così individuati: un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, un Revisore dei Conti designato dal Presidente del Tribunale di Torino ed un Revisore dei Conti designato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato nella persona indicata dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all'art. 8) del presente Statuto.

Il revisore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino può essere confermato nella carica per non più di tre mandati consecutivi.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati, per Statuto, alla loro designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

I Revisori dei Conti partecipano, di diritto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'eventuale Comitato tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti, fissate per queste prestazioni. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 18) Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 19) Scioglimento

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di scioglimento votata da tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I beni residui dalla liquidazione saranno devoluti ad enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.



Art. 20) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Regione Piemonte in sede di riconoscimento.

Visto per inserzione

Torino, 26 aprile 2006

In originale firmati:

= ANTONIO TERRIZZI

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

Registrato a Torino il 16 MAGGIO 2006
al Numero 1620 2° Ufficio della Entrate
con Euro — 168,00 — per Registro.
Copia conforme all'originale firmata a norma
di legge, composta di n. 7 fogli.
Torino, 22 MAGGIO 2006

